

Allegato alla deliberazione CC.nr.9 del 23.04.2013

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Dario Verdesca

# COMUNE DI FOMBIO (LO)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2007  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2013

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 24.04.2013 al 09.05.2013

È entrato in vigore in data 10.05.2013

Art. 1  
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita a norma dell'art. 48 comma 10 L. 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16.6.1998, n. 191, dall'art. 1 D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, dall'art. 12 L. 13.5.1999, n. 133, dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006, applicata nel Comune di Fombio con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2000 a decorrere dall'anno 2000.-

Art.2  
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Fombio, ai sensi del D.Lgs 28.9.1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3  
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Fombio alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa..

Art.4  
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef è fissata nella misura di 0.2 punti percentuali;
2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2013 dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art.1 D.Lgs.360/98, ed applica le seguenti aliquote differenziate nel rispetto del principio di progressività:
  - a) da 0 o 15.000 euro 0,4%;
  - b) da 15.000,01 a 28.000 euro 0,5%;
  - c) da 28.000,01 a 55.000 euro 0,6%;
  - d) da 55.000,01 a 75.000 euro 0,7%;
  - e) oltre 75.000 euro 0,8%;
3. Ai sensi del comma 142 L. 296/2006 la variazione dell'aliquota, non può comunque eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in senza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 5  
Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/98, non viene fissata alcuna soglia di esenzione per i possessori di specifici requisiti reddituali.

Art. 6  
Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 11.02.2005, n. 15, è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.7  
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge.-

Art.8  
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.-